



Titolo

TESSERAMENTO – CALCIATORE DI NAZIONALITÀ ESTERA - PAESE NON APPARTENENTE ALL'UE – SUSSISTENZA/ UN VALIDO ED EFFICACE TITOLO DI SOGGIORNO NEL TERRITORIO DELLO STATO – VERIFICA DEI DATI DELL'AUTENTICITÀ DEL DOCUMENTO – ONERE DI DILIGENZA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SPORTIVA SUSSISTENZA

Descrizione

Incorre in responsabilità disciplinare il dirigente sportivo che ometta di verificare i dati risultanti dal titolo di soggiorno nel territorio dello Stato trasmesso in copia, mediante programma di messaggistica, dal calciatore di nazionalità estera, non rientrante tra i paesi UE, risultando in contrasto sia con gli ordinari doveri di diligenza e prudenza da osservare nelle relazioni interpersonali sia con i canoni comportamentali sanciti espressamente dall' art.32, commi 2, 7 e 8, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione all'art. artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F. , canoni comportamentali commisurati alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere in detta qualifica, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità a cui, ai sensi dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ogni soggetto, tra quelli individuati dall'art.2 del medesimo Codice, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 18/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Raiola

Riferimenti normativi

artt.32, commi 2, 7 e 8, e 4, comma 1, CGS - artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, N.O.I.F.

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0018 CFA del 4 agosto 2023 (Sig. Sarvito Salvatore/Procura Federale)